

## **Statuto**

### **Art.1**

Con la denominazione "Intermundo - Schweizerischer Dachverband zur Förderung von Jugendaustausch - Association faitière suisse pour la promotion des échanges de jeunes - Associazione mantello svizzera per la promozione dello scambio inter giovanile - Associazion da tetg svizra per la promoziun dals barats da giuvenils" (abbreviato "Intermundo"), con sede a Berna sussiste un'associazione ai sensi dell'art. 60ff del Codice Civile Svizzero (di seguito "Associazione").

## **SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 2**

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere gli scambi giovanili, sia individuali che di gruppo, come mezzo per una migliore comprensione interculturale.

In particolare, essa mira:

- a) a motivare il maggior numero possibile di giovani a partecipare a programmi di scambio giovanile e ad assistere i membri nella realizzazione
  - b) al riconoscimento di adeguati programmi di scambio giovanile come lavoro educativo
  - c) al sostegno finanziario di programmi di scambio giovanile, tramite il finanziamenti di progetti terzi
  - d) alla creazione di reti e la cooperazione tra i membri
  - e) alla promozione della qualità nello scambio giovanile
  - f) allo smantellamento delle barriere ufficiali che ostacolano gli scambi di giovani.
- Inoltre l'associazione si impegna perché le autorità svizzere promuovano lo scambio giovanile a livello internazionale e in particolare smantellino le barriere che ostacolano questi scambi.

## **MEZZI PER RAGGIUNGERE LO SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 3**

L'Associazione cercherà di raggiungere il suo scopo:

- fornendo informazioni alle parti interessate
- tramite un servizio di consulenza e legale per gli scambi giovanili
- grazie al lavoro di ricerca sul tema dello scambio giovanile
- tramite lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di qualità per lo scambio giovanile
- grazie allo svolgimento di corsi di formazione attorno a temi dello scambio giovanile
- svolgendo un lavoro mediatico mirato
- sostenendo le tematiche riportate delle sue organizzazioni membro attraverso un lobbismo mirato.

## **RISORSE FINANZIARE:**

### **Art. 4**

Le risorse finanziarie consistono in:

- Quote associative ordinarie (vedi art. 5)
- Contributi supplementari dei membri (vedi art. 6)
- Contributi supplementari per il Certificato Intermundo da parte dei membri (vedi art. 7)
- Contributi dei benefattori
- Proventi da servizi
- Contributi di sostegno del settore pubblico

### **Art.5**

La quota associativa ordinaria ammonta a CHF 2'200.- all'anno per membro

La quota associativa può essere adeguata ogni tre anni dal Comitato di rincaro.

La base è l'Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) dell'Ufficio federale di statistica.

### **Art.6.**

I contributi supplementari sono riscossi in proporzione all'attività di scambio di ogni membro.

I criteri per determinare i contributi supplementari sono (su base annuale):

- La durata del programma
- Il volume di scambio
- La forma della reciprocità secondo l'art. 9

L'esatta ripartizione dei suddetti criteri e il calcolo dei contributi aggiuntivi basati su di essi verranno stabiliti in un regolamento che sarà adottato dall'Assemblea Generale. In questo regolamento, le competenze relative alla determinazione e al calcolo dei contributi aggiuntivi possono essere trasferite al Comitato Esecutivo.

### **Art. 7**

I contributi supplementari per il certificato Intermundo ammontano a CHF 1'000.- all'anno per membro. Questi contributi supplementari possono essere riscossi in proporzione all'attività di scambio. In base agli effettivi costi di certificazione sostenuti, il contributo aggiuntivo di un membro può anche essere ridotto o aumentato. La forma esatta del finanziamento aggiuntivo sarà stabilita in un regolamento separato che verrà adottato dall'Assemblea generale.

## **MEMBERSHIP**

### **Art. 8**

L'adesione può essere acquisita da organizzazioni che:

- dichiarano espressamente il loro accordo con gli obiettivi dell'Associazione
- gestiscono programmi di scambio giovanile come attività principale o come attività integrata
- promuovono, per quanto possibile, programmi di scambio giovanile secondo l'art. 9
- soddisfano i criteri del Certificato Intermundo. Il Certificato Intermundo è valido per cinque anni. Successivamente alla scadenza della sua validità, l'organizzazione è tenuta a far riesaminare i criteri per mantenere l'adesione. Se i criteri sono soddisfatti, l'adesione viene nuovamente estesa per cinque anni.
- soddisfare i requisiti dello status di non profit secondo l'art. 10

### **Art. 9**

Un programma di scambio giovanile reciproco è un'attività di scambio che permette a giovani stranieri di soggiornare in Svizzera o ai giovani svizzeri di soggiornare in un'altra regione linguistica della Svizzera.

### **Art. 10**

Sono considerate senza scopo di lucro le corporazioni e le istituzioni di diritto privato:

- se sono costituite come associazione secondo l'art. 60ff CCS o come fondazione secondo l'art. 80ff CCS
- se il loro reddito e patrimonio sono utilizzati esclusivamente e irrevocabilmente per lo scopo di pubblica utilità specificato, cioè solo per gli obiettivi idealistici (non orientati al profitto) dell'organizzazione
- se le loro organizzazioni non sono connesse né strutturalmente né attraverso l'uso dello stesso nome o logo con una società e/o un'altra organizzazione con scopo di lucro.

## **DIRITTI DEI MEMBRI**

### **Art. 11**

I membri godono di diritti statutari e legali, in particolare del diritto:

- di partecipare ed esercitare il diritto di voto all'Assemblea Generale
- all'uso esclusivo del logo dell'associazione e della denominazione "Membro di Intermundo"
- alla promozione della loro organizzazione e delle loro attività da parte del Servizio di informazione e consulenza dell'Associazione
- lo scambio regolare e reciproco di informazioni tra l'Associazione e i suoi membri
- all'uso del certificato Intermundo.

## **OBBLIGHI DEI MEMBRI**

### **Art. 12**

I membri si impegnano in particolare a:

- pagare la quota ordinaria di adesione, nonché le quote aggiuntive definite dal regolamento e la quota aggiuntiva per il Certificato Intermundo
- sostenere gli obiettivi dell'Associazione e farli rispettare all'interno loro rispettive organizzazioni
- stipulare contratti e accordi con autorità, scuole ed enti nell'interesse dei suoi membri.
- cooperare attivamente nell'Associazione, in particolare per un regolare e reciproco scambio di informazioni

## **BENFATTORI:**

### **Art. 13**

I benefattori dell'Associazione possono essere sia privati che enti e istituzioni private o pubbliche.

### **Art. 14**

I benefattori hanno il diritto di:

- essere menzionati nelle pubblicazioni dell'Associazione
- essere informati sulle attività dell'Associazione attraverso le relative pubblicazioni
- partecipare e parlare all'Assemblea Generale.

### **Art. 15**

I benefattori si impegnano a pagare un contributo annuale concordato.

## **CONDIZIONI DI AMMISSIONE, DIMISSIONE ED ESCLUSIONE**

### **Art. 16**

L'Assemblea Generale decide sull'ammissione dei membri. L'ammissione è possibile solo se i criteri secondo l'art. 8 sono soddisfatti.

Il Comitato Esecutivo decide sull'ammissione dei benefattori.

### **Art. 17**

Le dimissioni di un membro vengono effettuate tramite notifica scritta al Comitato Esecutivo dell'Associazione, osservando un periodo di preavviso di sei mesi, alla fine di un anno civile.

**Art. 18**

L'esclusione dei membri viene decisa dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo decide sull'esclusione dei benefattori.

**Art. 19**

L'espulsione può avvenire, per esempio, se un membro o un benefattore non adempie ai suoi obblighi o, in generale, se un membro o un benefattore è contrario agli interessi dell'Associazione o se i criteri secondo l'art. 8 non sono più soddisfatti.

Il membro o il benefattore interessato sarà ascoltato prima di qualsiasi esclusione.

**ORGANIZZAZIONE****Art. 20**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- il Comitato Esecutivo
- i Revisori dei conti

**ASSEMBLEA GENERALE****Art. 21**

L'Assemblea Generale deve essere convocata dal Comitato esecutivo almeno due mesi in anticipo.

**Art. 22**

L'invito all'Assemblea Generale deve essere formulato in forma scritta a tutti i membri e benefattori. Le organizzazioni membro sono rappresentate all'Assemblea Generale da un membro del loro Consiglio di amministrazione o Comitato Esecutivo. Il delegato o i delegati che sono intenzionati a partecipare devono essere comunicati ad Intermundo almeno due settimane prima della data dell'Assemblea Generale.

**Art. 23**

L'Assemblea Generale si tiene almeno una volta all'anno nella prima metà dell'anno, di solito a marzo o aprile.

**Art. 24**

Le Assemblee Generali straordinarie saranno convocate per risoluzione di un'Assemblea Generale o del Comitato Esecutivo o su richiesta di un quinto dei membri, a condizione che tale richiesta sia sottoposta per iscritto al Comitato Esecutivo, indicandone il motivo.

**Art. 25**

L'Assemblea Generale costituisce un quorum se almeno la metà dei membri è rappresentata.

**Art. 26**

Le risoluzioni sono approvate dalla maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea (maggioranza assoluta).

La maggioranza dei votanti è sufficiente per le mozioni d'ordine e le mozioni di adesione (maggioranza relativa).

**Art. 27**

Le votazioni sulle revisioni degli Statuti, lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con un'altra associazione richiedono l'approvazione di almeno due terzi dei presenti e aventi diritto al voto.

**Art. 28**

L'ordine del giorno viene trasmesso ai membri almeno quattro settimane prima dell'Assemblea Generale.

Le risoluzioni possono essere approvate solo sui punti all'ordine del giorno.

**Art. 29**

Le mozioni dei membri da includere nell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione non più tardi di sei settimane prima dell'Assemblea Generale.

Le mozioni presentate dopo questo termine su questioni non all'ordine del giorno possono essere trattate durante l'Assemblea Generale solo con il consenso del Comitato Esecutivo.

**Art. 30**

Tutti i membri e benefattori hanno il diritto di parlare all'Assemblea Generale. Solo i membri hanno il diritto di votare e di proporre mozioni. Ogni membro ha un voto.

**Art. 31**

Le elezioni e le votazioni avverranno per alzata di mano, a meno che tre membri non richiedano uno scrutinio segreto.

**Art. 32**

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- Elezione del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei conti
- Ammissione ed esclusione di membri
- Approvazione del rapporto annuale del Consiglio Esecutivo e del bilancio annuale, dichiarazione di discarico agli organi esecutivi
- Delibera sul Budget e sugli obiettivi annuali

- Trattamento dei reclami contro gli organi esecutivi
- Modifiche o aggiunte allo statuto
- Scioglimento dell'Associazione o la sua fusione con altre associazioni
- Discussione e decisione sulle mozioni dei membri
- Approvazione dei regolamenti sui contributi supplementari
- Approvazione di altri documenti, in particolare il catalogo dei criteri per il Certificato Intermundo

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

### **Art. 33**

Il Comitato Esecutivo è composto dai cinque agli otto membri. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo. Il Comitato si costituisce in autonomia. Il regolamento del Comitato che deve essere emesso dal Comitato disciplina i dettagli e può essere modificato dal Comitato stesso in qualsiasi momento.

### **Art. 34**

Il domicilio in Svizzera è una condizione per l'elezione al Comitato Esecutivo. Il certificato di domicilio rilasciato dal comune locale è considerato come prova di domicilio.

Al momento della nomina del Comitato Esecutivo, l'idoneità personale e la motivazione dei candidati saranno prese in considerazione in conformità con il regolamento del Comitato Esecutivo.

La diversità dei membri dell'Associazione e le diverse forme di scambio giovanile devono essere prese in considerazione nella composizione del Comitato.

### **Art. 35**

Il mandato dei membri del Comitato Esecutivo è di due anni; la rielezione è possibile.

### **Art. 36**

L'occupazione di posti vacanti che si verificano durante un anno amministrativo è compito del Comitato Esecutivo stesso fino alla conferma da parte dell'Assemblea Generale.

### **Art. 37**

Il Comitato Esecutivo si occuperà di tutti gli affari non assegnati dalla legge, dagli statuti vigenti, dal Regolamento dell'Associazione o dal Comitato Esecutivo stesso all'Assemblea Generale o ad altri organi dell'Associazione.

### **Art. 38**

Il Comitato ha il potere di promulgare, emendare o modificare regolamenti interni, i regolamenti del comitato come anche altri regolamenti interni. I membri sono informati per iscritto di tali promulgazioni, modifiche e aggiunte. L'Assemblea Generale può dare direttive al Consiglio su tali promulgazioni, modifiche e aggiunte.

## **SEDE OPERATIVA**

### **Art. 39**

Il Comitato supervisiona la sede operativa ed emette i regolamenti corrispondenti.

Il Comitato nomina il direttore amministrativo. Egli/ella partecipa alle riunioni del Comitato con funzione consultiva.

## **STIPULAZIONE DI CONTRATTI**

### **Art. 40**

Il Comitato può concludere accordi e stipulare contratti a nome dell'Associazione. I membri sono informati del contenuto e dello scopo di tali contratti.

### **Art. 41**

I contratti riguardanti le attività dei membri possono essere stipulati solo dopo una procedura di consultazione interna all'Associazione. Gli accordi e le disposizioni contrattuali riguardanti le attività dei membri devono essere rigorosamente rispettati dai membri.

## **I REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 42**

L'Assemblea Generale elegge un Revisore dei Conti per un periodo di due anni. Il revisore esamina e verifica i conti annuali e il bilancio dell'Associazione, nonché le attività correnti. Egli/ella presenta il suo rapporto per iscritto all'Assemblea Generale.

## **RICORSI**

### **Art. 43**

I ricorsi contro il Comitato o altri organi dell'Associazione devono essere presentati per iscritto al Presidente dell'Associazione all'attenzione dell'Assemblea Generale non più tardi di sei settimane prima dell'Assemblea Generale.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo sulle decisioni degli organi dell'Associazione.

## **VARIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 44**

L'anno amministrativo coincide con l'anno civile.

### **Art. 45**

Il carattere vincolante dell'Associazione risponde esclusivamente del patrimonio dell'Associazione.



**Art. 46**

Una fusione può essere effettuata solo con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che sia esente da imposte per motivi di utilità pubblica o di scopo pubblico. In caso di scioglimento, gli utili e il capitale saranno trasferiti ad un'altra persona giuridica con sede legale in Svizzera che sia esente da imposte per motivi di utilità pubblica o di scopo pubblico. Possono essere considerate anche più organizzazioni di questo tipo. I beneficiari devono utilizzare i fondi, per quanto possibile, in conformità con lo scopo dell'Associazione.

**Art. 47**

Nella misura in cui il presente statuto richiede modifiche, si applica il Codice Civile Svizzero.

**Adottato all'Assemblea Generale Costituente del 9 maggio 1987 a Berna.**

Il presidente della riunione (sig. E. Rigg)

Il Segretario (sig. C. Schaufelberger, M. Loosli)

I Membri Fondatori (sig. Delegati dei nuovi Membri Fondatori)

**Modificato (art. 1) dall'Assemblea Generale del 29 aprile 1989 a Berna.**

**Modificato dall'Assemblea Generale del 3 marzo 1990 a Berna.**

**Modificato dall'Assemblea Generale del 21 marzo 1998 a Berna.**

**Modificato dall'Assemblea Generale del 24 aprile 2004 a Berna.**

**Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 22 settembre 2007 a Berna.**

**Modificato dall'Assemblea Generale del 27 aprile 2013 a Berna.**

**Modificato dall'Assemblea Generale del 24 aprile 2020 via Zoom.**

**Modificato dall'Assemblea Generale del 29 aprile 2021 via zoom.**